



DELIBERAZIONE N° 05

COMUNE DI VILLACIDRO

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Riclassificazione del Comune di Villacidro e approvazione tariffe per l'anno 2017.

L'anno **DUEMILADICIASSETTE**, addì **VENTIQUATTRO** del mese di **GENNAIO** alle ore **14,50** nel Comune di VILLACIDRO, nella sede Comunale, si è adunata la GIUNTA COMUNALE per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il Sindaco Dott.ssa **CABRIOLU MARTA**

Sono presenti i Sigg. Assessori:

SPANO	GIOVANNI SEBASTIANO MARIA
PITTAU	GESSICA
ECCA	GIUSEPPE
ERBI'	MARCO
DEIDDA	DANIELA

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE DOTT. REMO ORTU

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato il Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n.507 e successive modificazioni di istituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

Premesso che:

- il comma 169 dell'art. 1 della L. 27/12/2006 n. 296, e successive modifiche e integrazioni, prevede che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Premesso altresì che il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e integrazioni, all'art. 42 definisce le competenze del Consiglio Comunale, individuando, fra queste, l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, e all'art. 48 definisce le competenze della Giunta Comunale, stabilendo al comma 2 che la Giunta compie tutti gli atti non riservati dalla legge al Consiglio;

Visto l'articolo 5, comma 11 del Decreto Legge 30/12/2016, n. 244, il quale stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000, per l'esercizio 2017 è differito al 31 marzo 2017;

Vista la Legge 28/12/2015, n.208 (legge di stabilità 2016) articolo 1, comma 26, che recita: "... per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.";

Vista la Legge 11/12/2016, n.232 (legge di bilancio 2017) articolo 1, comma 42, che estende anche all'anno 2017 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.";

Vista la propria deliberazione n. 39 del 29/04/2016 con la quale si confermavano, per l'anno 2016, le tariffe della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche in vigore nell'anno 2015;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 31/03/2004 con la quale si adeguavano per l'anno 2004 le tariffe della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche in vigore nell'anno 2003;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 22/12/2016 relativa all'approvazione del Regolamento per la disciplina e l'esercizio del commercio su aree pubbliche;

Visto il Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con deliberazione di C.C. n. 21 del 29/02/1996;

Dato atto che la Legge Regionale 12/07/2001, n. 9 ha previsto l'istituzione di 4 nuove province, tra le quali la provincia del Medio Campidano, comprendente anche il Comune di Villacidro diventato Comune Capoluogo nel mese di febbraio dell'anno 2006;

Richiamata la Legge della Regione Autonoma della Sardegna 04/02/2016, n. 2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna" ed in particolare l'art.25 "Circoscrizioni provinciali", comma 1 lettera a), in cui si stabilisce che "la circoscrizione

territoriale della provincia del Sud Sardegna corrisponde a quella della Provincia di Cagliari, esclusi i comuni appartenenti alla città metropolitana di Cagliari”; lettera c), in cui si stabilisce che “sono aggregati alla Provincia del Sud Sardegna, nel rispetto della volontà già espressa dalle comunità locali, i Comuni di Escalaplano, Escolca, Esterzili, Gergei, Isili, Nuragus, Nurallao, Nurri, Orroli, Sadali, Serri, Seulo, Seui, Genoni e Villanovatulo”;

Preso atto che la Giunta Regionale ha approvato lo schema di assetto delle nuove province con la deliberazione n. 23/5 avente ad oggetto “L.R. 4 febbraio 2016, n.2 – Riordino del sistema delle Autonomie locali della Sardegna. Art.25 “Circoscrizioni provinciali. Schema assetto province e città metropolitane” pubblicata nel Buras supplemento straordinario n. 21 del 28/04/2016;

Vista la deliberazione n.1 del 31/05/2016 con la quale l’Amministratore Straordinario, nominato con D.G.R. n. 23/6 del 20/04/2016, individua il comune di Carbonia come Comune Capoluogo della Provincia del Sud Sardegna (che comprende le ex Province del Medio Campidano, Carbonia-Iglesias e parte della provincia di Cagliari), precisando che tale scelta riveste carattere di provvisorietà e che potrà essere confermata o modificata da parte del Consiglio Provinciale che sarà eletto ai sensi e con le modalità previste dall’art.27, comma7, della stessa legge regionale n. 2/2016;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.15 del 28/02/2000 che disponeva l’adeguamento dei criteri di tassazione per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo ai sensi dell’articolo 63, commi 2-3 del D. Lgs. n. 446/1997;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.44 del 15/03/2006 che disponeva la riclassificazione del Comune di Villacidro inserendolo nella classe tariffaria III ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507;

Considerato che ai sensi della citata legge regionale n. 2/2016 la Provincia del Medio Campidano è sostituita dalla Provincia del Sud Sardegna e il Comune di Villacidro sostituito come capoluogo di provincia dal Comune di Carbonia;

Ritenuto quindi, secondo le disposizioni della Legge Regionale n. 2/2016, di dover procedere alla riclassificazione del Comune di Villacidro inserendolo nella classe tariffaria IV, così come previsto dall’articolo 43, comma 1 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507;

Richiamati gli articoli 42 e 48 del T.U. n. 267 – ordinamento EE.LL. relativi alle competenze dei Consigli Comunali e delle Giunte;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, come inseriti nella presente deliberazione;

Visti:

- il D.lgs. 18 agosto 2000 n.67 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.)”;
- il vigente Statuto Comunale;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- **Di ritenere** la narrativa in premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- **Di prendere atto** che in seguito alla istituzione della Provincia del Sud Sardegna (comprendente le ex province del Medio Campidano, Carbonia-Iglesias e Cagliari) e alla individuazione provvisoria del Comune Capoluogo di Carbonia, il decreto legislativo 15

novembre 1993, n. 507 dispone la riclassificazione del Comune di Villacidro inserendolo nella classe IV tariffaria relativamente alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

- **Di adeguare**, a decorrere dal 1° gennaio 2017, le tariffe della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche corrispondenti alla classe tariffaria IV prevista dall'art. 43, comma 1 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, così come risulta dalle tabelle allegate facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
- che nel Bilancio di previsione per l'anno 2017 è prevista l'entrata complessiva di € **23.310,00** così suddivisa:
 - capitolo 10000220 per € 8.310,00
 - capitolo 10000230 per € 15.000,00

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

F.TO: DOTT.SSA G. CURRELI

Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

F.TO: DOTT.SSA G. CURRELI

Il presente verbale previa lettura e conferma viene sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.TO: DOTT.SSA MARTA CABRIOLU

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO: DOTT. REMO ORTU

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Lgs.vo n° 267/2000)

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs.vo n° 267/2000);

Villacidro, lì 27.01.2017

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO: DOTT. REMO ORTU

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno **27/01/2017**

dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al **11/02/2017**

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO: DOTT. REMO ORTU

1) OCCUPAZIONI PERMANENTI (ART.44)

ANNO 2017

La tassa è dovuta per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle tariffe di cui al prospetto che segue:

CATEGORIE	TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO graduata a seconda dell'importanza dell'area ai sensi dell'art. 42, comma 3.	
	IV classe	
	categoria	categoria
	I°	II° (-55%)
Occupazione du suolo (comma 1, lettera a)	33,053	14,874
Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (comma 1, lettera c). Rid. fino ad 1/3	11,018	4,958
Occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico (comma 2). Rid. Al 30%	9,916	4,462
Passi carrabili (comma 3), tariffa ridotta al 50% (per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con una superficie complessiva non superiore a mq.9.L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%	16,527	7,437
Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque di fatto non utilizzati (comma 9), tariffa ridotta al 10%	3,305	1,487
Passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti (comma 10), tariffa ridotta al 30%	9,916	4,462
Divieto di sosta indiscriminato, previo rilascio di apposito cartello segnaletico sull'area antistante semplici accessi, carrabili e pedonali, posti a filo con il manto stradale per una superficie non superiore, a mq. 10 (comma 8), rid. Al 10% a mq. 10 (comma 8), rid. Al 10%	3,3053	1,487
Occupazioni permanenticon autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate. La tassa è commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati (comma 12)	33,053	14,874

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10% (art. 42, comma 5, 1° periodo). Le suddette tariffe comprendono tutte le riduzioni e agevolazioni previste dalla legge.

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata, in rapporto alla durata della occupazione. I tempi di occupazione sono indicati nel regolamento Comunale. In ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni o ricorrenti, la tariffa è ridotta del 20%. Le occupazioni di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino ricorrentemente la riscossione è effettuata mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%. Per le occupazioni di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa è aumentata del 20%.

CATEGORIE	Misure di riferimento della tariffa	TARIFFA PER METRO QUADRATO graduata a seconda dell'importanza dell'area ai sensi dell'art. 42, comma 3.	
		IV classe	
		categoria	categoria
		I°	II° (-55%)
Occupazione del suolo (comma 2, lett.a)	Giornaliera per mq.	3,099	1,3946
Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (comma 2, lettera c) . Rid. fino ad 1/3	Giornaliera per mq.	1,033	0,4649
Occupazioni con tende, e simili (comma 3) Rid. Al 30%	Giornaliera per mq.	0,9297	0,4184
Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimento spettacolo viaggiante (comma 5 secondo periodo).Rid. 80%	Giornaliera per mq.	0,6198	0,2789
Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (comma 4) Maggiorata del 20%	Giornaliera per mq.	3,719	1,6735
Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune (comma 6)	Giornaliera per mq.	3,099	1,3946
Occupazioni realizzate con l'esercizio dell'attività edilizia (comma 6 bis) riduz. a	Giornaliera per mq.	1,5495	0,6973
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive (comma 7) riduz. Dell'80%	Giornaliera per mq.	0,6198	0,2789
Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto (comma 5, primo periodo) rid. al 50%, I	Giornaliera per mq.	1,5495	0,6973
Per questa fattispecie la tassa viene determinata secondo le seguenti fasce orarie:			
- dalle ore 7,00 alle ore 14,00	50% della tariffa giornaliera intera	0,7748	0,3486
- dalle ore 14,00 alle ore 21,00	30% della tariffa giornaliera intera	0,4649	0,2092
- dalle ore 21,00 in poi	20% della tariffa giornaliera intera	0,3099	0,1395
Sulle misure di tariffa suindicate vanno applicate le riduzioni previste dall'art. 45, commi 1 e 8.			

Allegato "C"

D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

ANNO 2017 Comune di classe
IV

Per le occupazioni che, di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20% (art. 42, comma 2).

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10% (art. 42, c.5).

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq., del 10% per la parte eccedente 1000 mq. (art. 42, comma 5).

1) OCCUPAZIONI DI SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

1.a) Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici esercizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse. La tassa viene determinata sulla base della tariffa di cui all'art. 63 commi 2-3 del D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, che stabilisce la determinazione della tassa nel modo seguente:

per le occupazioni del territorio comunale la tassa è commisurata al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alla classe del Comune: fino a 20.000 abitanti, 0,775 Euro per utenza.

L'importo di € 0,775 per utenza sarà rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

1.b) Per le occupazioni di carattere temporaneo la tassa è determinata con riferimento alla durata dell'occupazione.

2) DISTRIBUTORI DI CARBURANTI (ART. 48, COMMI DA 1 A 6).

Per l'impianto e l'esercizio dei distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e sottosuolo comunale è dovuta la seguente tassa annuale:

LOCALITA' dove sono situati gli impianti	TASSA ANNUALE		ANNOTAZIONI
	per ogni serb.autonomo capiente fino a 3.000 litri	per ogni 1.000 litri o frazione Sup. a 3.000 litri	
a) centro abitato	58,876	11,775	
b) zona limitrofa	35,636	7,127	
c) sobborghi e zone periferiche	15,494	3,098	
d) frazioni	7,747	1,549	

Allegato "D"

D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

ANNO 2017 Comune di classe
IV**3) IMPIANTO ED ESERCIZI DI APPARECCHI AUTOMATICI PER LA
DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI .**

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale, è dovuta la seguente tassa annuale:

LOCALITA' DOVE SONO SITUATI GLI APPARECCHI	TASSA ANNUALE	ANNOTAZIONI
a) centro abitato	10,329	
b) zona limitrofa	7,746	
c) frazioni, sobborghi e zone periferiche	5,164	